

Esenzione dal ticket per età e con limiti di reddito

CODICE ESENZIONE	REQUISITI
E01	Cittadini di età superiore a 65 anni ed inferiore a 6 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, non superiore a € 36.151,98.
E02	Cittadini disoccupati e familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a €. 8.263,31 incrementato fino a €. 11.362,05 in presenza del coniuge, incrementato di ulteriori €. 516,46 per ogni figlio a carico. All'interno di questa categoria si considerano anche i lavoratori in mobilità e i familiari a carico, purchè presentino le stesse caratteristiche previste per i cittadini disoccupati.
E03	Titolari di assegno (ex pensione sociale) e familiari a carico del titolare di pensione sociale.
E04	Titolari di pensione al minimo (e loro familiari a carico) con un'età superiore a 60 anni con reddito lordo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31 per i singoli (vedovi/e, separati/e, celibi/nubili) incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico; tali limiti di reddito sono aumentabili di un'ulteriore quota pari a € 516,45 per ogni figlio a carico.

Ricordiamo che:

- E' considerato disoccupato il cittadino con più di 14 anni di età che ha perso il posto di lavoro in Italia, è in cerca di lavoro ed è iscritto all'ufficio per l'impiego. La condizione di disoccupazione deve risultare al momento della fruizione della prestazione. Non ha rilievo la durata del periodo di disoccupazione. Non è considerato disoccupato chi è in cerca di prima occupazione.
- Sono considerati **familiari a carico**: il coniuge, i figli senza limiti di età, i genitori ed i familiari conviventi, i cui redditi non siano superiori a € 2.840,51 lordi annui e i figli inabili al lavoro;
- Per **reddito complessivo lordo** è inteso il reddito derivante dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare fiscale.

La Regione Piemonte, ha ritenuto di confermare sino al 31 marzo 2020 la validità delle attestazioni, rilasciate sulla base delle autodichiarazioni, riguardanti le categorie di esenzione per reddito contraddistinte dai codici E01 - E03 - E04 (per visite, esami).

L'esenzione E05 per la spesa farmaceutica, invece, non è più necessaria in quanto la Regione Piemonte ha abolito da Marzo 2019 la compartecipazione alla spesa fissa sui farmaci.

Pertanto i cittadini, già in possesso dell'attestato di esenzione con i codici suddetti, non dovranno presentare alcuna richiesta di rinnovo all'A.S.L.

Secondo le disposizioni di legge vigenti (D.M. 11.12.2009), gli aventi diritto all'esenzione sono ricompresi negli elenchi predisposti e aggiornati dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del sistema TS e resi disponibili alle ASL e ai medici prescrittori.

Gli elenchi sono costantemente aggiornati con le autocertificazioni rese dai cittadini secondo la normativa vigente.

Per i codici E01, E03, E04, la durata della proroga non potrà superare l'anno e, comunque, la scadenza della stessa potrà essere anticipata, nel momento in cui saranno attivate le funzionalità necessarie per consentire al cittadino la presentazione on line delle autocertificazioni per l'esenzione per reddito, tramite l'utilizzo della propria tessera sanitaria TS-CNS (art 1 commi 6 e 7 DM 11/12/2009) o di analoghi strumenti previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, tale scadenza, potrà essere anticipata, anche qualora entrino in vigore le disposizioni normative relative ai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), al momento in via di definizione a livello nazionale, che prevedono il riferimento a situazioni reddituali/patrimoniali risultanti dai modelli ISEE.

La proroga non riguarda quelle autocertificazioni oggetto di verifica da parte dei soggetti accertatori, laddove si siano riscontrate differenze tra quanto auto dichiarato dal cittadino e quanto effettivamente riscontrato in sede di controllo.

E' responsabilità dell'assistito titolare dell'attestazione:

- non usufruire dell'attestazione di esenzione, all'atto della prescrizione, nel caso di modifica delle proprie condizioni reddituali o di stato civile che determinano la perdita del diritto, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito
- comunicare tempestivamente all'ASL la perdita del diritto all'esenzione, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito.

Eventuali abusi di utilizzo del certificato di esenzione, in carenza dei requisiti prescritti dalla legge, comportano, per il cittadino che ne ha fruito, responsabilità penale ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Codici di esenzione E02:

Non sono prorogati gli attestati di esenzione con il codice E02, considerata l'estrema variabilità della condizione: soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di disoccupato con reddito familiare lordo, riferito all'anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni). All'interno di questa categoria è da considerarsi anche il lavoratore in mobilità e i propri familiari a carico, solo se il soggetto è iscritto all'Ufficio del lavoro ed appartiene ad un nucleo familiare così come previsto per il disoccupato.

I soggetti che si trovano in questa condizione dovranno recarsi alla propria ASL per il rinnovo del certificato.